

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28304 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO

Data Udiienza: 04/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

parte civile GALLO LUIGI nato a VILLA DI BRIANO il 21/05/1964

parte civile CANTILE RACHELE LIVIA nata a VILLA DI BRIANO il 6/02/1964

nel procedimento a carico di:

ADAMIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/03/1955

COSENTINO ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 19/01/1969

COSENTINO GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 20/11/1954

COSENTINO NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 02/01/1959

LETIZIA LUIGI nato a CASAL DI PRINCIPE il 13/11/1950

SAGLIOCCHI MICHELE PATRIZIO nato a VILLA LITERNO il 17/03/1949

SORRENTINO BRUNO nato a PORTICI il 18/10/1957

inoltre, con le altre parti civili:

ADOC CAMPANIA

ASSOC. A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA CONFESERCENTI

F.A.I. FED. ANTIRAKET ANTIUSURA ITALIANE

ASS.NE A. CAPONNETTO

avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;

uditi i difensori delle parti civili avv. Alfredo GALASSO per Luigi Gallo, avv. Felicia D'AMICO per Rachele Livia Cantile e, in sostituzione dell'avv. Alberto MARTUCCI, per l'Associazione Nazionale Antimafia Caponnetto, avv. Agostino LA RANA per la ADOC Campania e, in sostituzione dell'avv. Alessandro MOTTA, per la ASSOCIAZIONE A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA CONFESERCENTI, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

uditi i difensori avv. Alfonso STILE e Giovanni CANTELLI per Patrizio Michele Sagliocchi, avv. Angelo PIGNATELLI per Bruno Sorrentino, avv. Claudio BOTTI per Luigi Letizia, avv. Agostino DE CARO e avv. Stefano MONTONE per Nicola Cosentino, avv. Giorgio LUCERI per Giovanni Adamiano, avv. Amedeo BARLETTA e Vincenzo MAIELLO per Antonio Cosentino, avv. Giovanni Battista VIGNOLA e Vittorio GIAQUINTO per Giovanni Cosentino, che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 15/3/2017 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – per quanto in questa sede rileva, in relazione alle imputazioni oggetto dei ricorsi – dichiarava:

Adamiano Giovanni responsabile del reato di cui agli artt. 56, 629 secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416 *bis*.1 cod. pen.), così qualificati i fatti ascritti ai capi A) e A *ter*) della rubrica, nonché del reato ex art. 513 *bis* cod. pen., contestato al capo A *bis*), escluse le aggravanti ex artt. 112 e 61, primo comma n. 10, cod. pen.;

Cosentino Antonio responsabile del reato di cui agli artt. 61, primo comma nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificato il reato contestato al capo B);

Cosentino Giovanni responsabile del reato ex art. 648 *bis* cod. pen., ascrittogli al capo G), e di quello di cui agli artt. 56, 629 secondo comma,

in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificati i fatti ascritti ai capi A) e A *ter*) della rubrica, e di quello ex art. 513 *bis* cod. pen., contestato al capo A *bis*), escluse le aggravanti ex artt. 112 e 61, primo comma n. 10, cod. pen., nonché dell'ulteriore delitto previsto dagli artt. 61, primo comma nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificato il reato di cui al capo B);

Cosentino Nicola responsabile del reato di cui agli artt. 56, 629 secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificati i fatti ascritti ai capi A) e A *ter*) della rubrica, e di quello ex art. 513 *bis* cod. pen., contestato al capo A *bis*), escluse le aggravanti ex artt. 112 e 61, primo comma n. 10, cod. pen., nonché dell'ulteriore delitto previsto dagli artt. 61, primo comma nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificato il reato di cui al capo B);

Letizia Luigi responsabile del reato di cui agli artt. 61, primo comma nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificato il reato contestato al capo B);

Sagliocchi Michele Patrizio responsabile del reato di cui agli artt. 61, primo comma n. 7, 81 secondo comma, 629 secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, ascrittogli in rubrica al capo C);

Sorrentino Bruno responsabile del reato di cui agli artt. 56, 629 secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificati i fatti ascritti ai capi A) e A *ter*) della rubrica, nonché del reato ex art. 513 *bis* cod. pen., contestato al capo A *bis*), escluse le aggravanti ex artt. 112 e 61, primo comma n. 10, cod. pen.

Applicata la disciplina della continuazione fra i reati, il Tribunale condannava:

Adamiano Giovanni alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;

Cosentino Antonio alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;

Cosentino Giovanni alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione;

Cosentino Nicola alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;

Letizia Luigi alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;

Sagliocchi Michele Patrizio alla pena di anni sette di reclusione ed euro 7.000,00 di multa;

Sorrentino Bruno alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Fra le varie statuizioni civili, il Tribunale condannava Adamiano Giovanni, Cosentino Antonio, Cosentino Giovanni, Cosentino Nicola, Letizia Luigi e Sorrentino Bruno in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili Gallo Luigi e Cantile Rachele Lidia (per la seconda con riferimento soltanto ai reati di cui ai capi A), A bis), A ter) e B) dell'imputazione), riservando la liquidazione al competente giudice civile.

2. Con sentenza del 14/9/2018 la Corte di appello di Napoli, in relazione alle suddette imputazioni, ha assolto tutti gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per insussistenza dei fatti.

3. Propongono ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e le parti civili Luigi Gallo e Rachele Lidia Cantile.

4. Pare opportuno procedere alla sintesi delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata e nel ricorso del Procuratore generale, seguendo il medesimo ordine delle imputazioni prescelto negli stessi atti.

5. Nel capo **sub G)** veniva contestato a **Giovanni Cosentino** il delitto continuato di **riciclaggio**, con l'aggravante di aver commesso il fatto, fino all'anno 2011, al fine di agevolare il clan camorristico dei casalesi: attraverso il sistema del cosiddetto cambio assegni, l'imputato avrebbe compiuto numerose operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro e dei valori finanziari acquisiti da numerosi esponenti del suddetto clan nello svolgimento delle attività illecite tipiche dell'organizzazione camorrista, come quella delle estorsioni.

5.1. La sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale (a pagg. 115 e ss. della motivazione) ha riconosciuto Giovanni Cosentino responsabile di detto reato sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia Bidognetti Domenico, Misso Giuseppe e Panaro Nicola, corroborate dall'analisi della contabilità della Aversana Petroli s.r.l., nel periodo in cui la società era amministrata dall'imputato.

In particolare, l'amministratore giudiziario dell'Aversana Petroli, sentito quale testimone, aveva manifestato perplessità in merito ad alcune anomalie rilevate nella contabilità della società, prima fra tutte l'esistenza di una cassa unica, che non consentiva di distinguere la cassa-assegni dalla

cassa-contanti. Tale circostanza, unitamente a quella relativa all'elevato valore della cassa, precludeva la individuazione, con immediatezza, della esatta destinazione degli assegni e del denaro contante.

5.2. La Corte territoriale ha osservato che solo tre dei quindici collaboratori di giustizia hanno indicato Giovanni Cosentino come il responsabile del "cambio assegni", con dichiarazioni generiche, imprecise e divergenti rispetto a quelle di altre numerose voci chiamanti.

Richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di riciclaggio, il giudice deve accertare la sussistenza del delitto presupposto nella sua materialità, o quanto meno desumere la provenienza illecita dalle caratteristiche e dalla natura del bene stesso, la Corte di appello ha sostenuto che nel caso di specie non è desumibile da alcun elemento significativo la concreta sussistenza dei reati presupposto, dai quali sarebbero derivati gli assegni cambiati in contanti per conto del clan: mancano l'indicazione della tipologia dei delitti commessi, riferimenti temporali certi, indizi gravi ed univocamente indicativi della provenienza delittuosa degli assegni.

La sentenza impugnata, poi, ha escluso che le generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia abbiano trovato adeguato riscontro negli ulteriori accertamenti compiuti e, in particolare, nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

Per contro, da una conversazione ambientale del 21/2/2013, intercettata in altro procedimento ed acquisita agli atti, è emerso che Reccia Renato e Schiavone Francesco si lamentarono della famiglia Cosentino, perché non potevano servirsene neppure per il cambio di un assegno: questo significativo elemento è stato ignorato dal Tribunale.

Inoltre, il nominativo di Cosentino Giovanni o dei suoi familiari non era emerso neppure nell'archivio informatico, sequestrato nell'ambito del processo "Spartacus 3" a Schiavone Vincenzo, detto "Copertone", che si occupava del cambio assegni per conto del medesimo clan.

Quanto alle modalità di tenuta della contabilità dell'Aversana Petroli s.r.l., non era stato effettuato alcun tipo di accertamento bancario, mentre l'esame della documentazione prodotta dalla difesa ha dimostrato che ogni assegno transitato sui conti della società era stato emesso da clienti abituali dell'Aversana a titolo di corrispettivo delle forniture di gasolio ricevute o in favore dei fornitori, dei dipendenti, dell'Erario e degli enti previdenziali.

Neppure il finanziamento dei soci per una somma pari ad euro 2.700.000,00, peraltro avvenuto in tre diversi e distanti periodi, costituisce

un elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori o di prova dell'attività di riciclaggio compiuta da Cosentino Giovanni: è ragionevole ritenere che tale finanziamento celasse un'attività di divisione di utili piuttosto che un versamento da parte dei soci di assegni di provenienza delittuosa, la cui traccia avrebbe dovuto comunque rinvenirsi nei conti della società, sui loro conti personali, con altissimo rischio di identificazione, circostanza che avrebbe destato sospetti negli istituti bancari di destinazione.

Richiamata la regola di giudizio dettata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., la Corte territoriale ha rimarcato che all'imputato è stata contestata l'attività di "scambista" di assegni senza l'indicazione, per ciascun reato istantaneo posto in continuazione, delle coordinate spazio-temporali necessarie per identificarne la materialità.

6. Nel capo **sub B)** venivano contestati ad **Antonio Cosentino, Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino, Luigi Letizia** (oltre che a Giacomo Letizia e Maria Elena Stasi, assolti in primo grado) i delitti di **estorsione e concussione**, aggravati anche ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, n. 152 (ora art. 416 *bis*.1 cod. pen.).

Secondo l'ipotesi accusatoria, quanto alla posizione degli odierni imputati, Nicola Cosentino (parlamentare e referente politico del clan dei casalesi nonché cogestore di fatto delle società di famiglia operanti nel settore degli idrocarburi), i suoi fratelli Antonio e Giovanni, "titolari" delle società, e Luigi Letizia, dirigente della Regione Campania addetto al settore impianti di distribuzione di carburanti, avevano costretto Raffaele Zippo e Mario Tornincasa, rispettivamente sindaco e dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Villa di Briano, ad adottare un'ordinanza, in data 20/2/2002, con la quale veniva sospesa la licenza edilizia rilasciata a Luigi Gallo due anni prima, al fine di bloccare la prosecuzione dei lavori di realizzazione del distributore di carburanti di sua proprietà, sito sulla strada statale Villa Literno-Nola, e consentire la prioritaria ultimazione dei lavori e il collaudo dell'impianto di proprietà dell'Aversana Petroli s.r.l., società della famiglia Cosentino, situato lungo la stessa direttrice di marcia della medesima strada.

6.1. La Corte di appello ha rilevato che il Tribunale, qualificato il fatto come concussione ed esclusa la contestata estorsione, ha ritenuto dimostrata la responsabilità dei suddetti imputati, assolvendo nel contempo Giacomo Letizia e Maria Elena Stasi, limitatamente ai seguenti segmenti di condotta (pag. 320 e ss. della sentenza di primo grado):



- episodio della convocazione, presso la prefettura di Caserta, del sindaco Raffaele Zippo da parte di Nicola Cosentino: nel corso dell'incontro, quest'ultimo, alla presenza silente della dott.ssa Maria Elena Stasi, all'epoca funzionario in servizio presso la Prefettura di Napoli, gli aveva chiesto di rimuovere dall'incarico il tecnico comunale Nicola Magliulo, che aveva contribuito al rilascio dell'autorizzazione a Luigi Gallo ed aveva poi resistito alle pressioni esercitate dai Cosentino e da Luigi Letizia;

- pressioni esercitate da Luigi Letizia su Zippo e su Mario Tornincasa, altro tecnico del Comune di Villa di Briano, per imporre la sospensione, poi effettivamente adottata da Tornincasa, dell'autorizzazione rilasciata il 3/3/2000 a Luigi Gallo.

6.2. Nella sentenza impugnata è stato affrontato in primo luogo il tema della utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese il 23/2/2012 alla polizia giudiziaria da Raffaele Zippo, poste a fondamento della decisione del Tribunale, che ha ritenuto applicabile l'art. 512, comma 1, del codice di rito, per la sopravvenuta ed imprevedibile incapacità a testimoniare di Zippo, colpito da una patologia cerebrale che aveva provocato una parziale cancellazione della memoria a medio e lungo termine.

La Corte territoriale ha motivato la scelta di disporre una perizia, per valutare l'idoneità a testimoniare di Raffaele Zippo, sulla base dell'atteggiamento manifestato in udienza dallo stesso, per l'esame del quale è stata disposta la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen.; ha poi osservato che, secondo le conclusioni del perito, "non risulta clinicamente possibile escludere con certezza la capacità del periziando di ricordare eventi rilevanti della vita relazionale accaduti negli ultimi venti anni".

Secondo la sentenza impugnata, "l'accertata impossibilità di natura oggettiva", che consente anch'essa al legislatore di prevedere una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, quinto comma, Cost.), implica che detta impossibilità sia certa, non solo verosimile o probabile, situazione non verificatasi nel caso di specie: l'incapacità sopravvenuta a testimoniare non è risultata obiettivamente, per quanto riferito dal perito, né è apparsa alla Corte assoluta nella sua "estensione (il teste affermava di condurre un vita regolare, di aver svolto fino a tempi recenti l'attività di imprenditore edile, di procedere in autonomia alla tenuta della contabilità ed alla retribuzione delle maestranze").

La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto inutilizzabili ai fini della decisione le spontanee dichiarazioni rese il 23/2/2012 alla polizia giudiziaria

da Raffale Zippo, poi confermate al Pubblico Ministero alla presenza del difensore.

La sentenza ha comunque valutato dette dichiarazioni, riportate nella motivazione del primo giudice e riferite *de relato* dal teste Santoro, cognato di Zippo, ritenendo che il narrato fosse "immaginifico nel contenuto, non confermato, anzi smentito, da altre evidenze e più che sospetto nel suo divenire procedimentale".

Secondo la Corte territoriale, da una conversazione ambientale del 20/2/2012, intercettata in una stanza del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, ove erano in attesa di essere sentiti Zippo (ex sindaco di Villa di Briano), Magliulo (dipendente dell'ufficio tecnico dello stesso Comune), e Avvedimento (già dirigente del medesimo ufficio e firmatario dell'autorizzazione in favore di Gallo), si evinceva chiaramente che il primo non ricordava alcunché degli eventi legati all'autorizzazione edilizia e commerciale rilasciata a Gallo né collegava Nicola Cosentino alla vicenda, non facendo cenno a pressioni rivolte da quest'ultimo nei propri confronti.

Una volta sentito a s.i.t. dal Pubblico Ministero, senza nulla ricordare di utile a conforto di quanto l'inquirente già aveva appreso da Luigi Gallo, Zippo venne a conoscenza di essere divenuto indagato per aver taciuto delle pressioni subite da parte dell'onorevole Cosentino, interessato all'apertura di un altro distributore nel Comune di Casal di Principe. Dopo tre giorni, Raffaele Zippo, accompagnato dal cognato Santoro, si presentò nuovamente ai Carabinieri per rendere spontanee dichiarazioni, poi confermate al Pubblico Ministero.

Il giudice di appello ha definito "torbido il divenire della emersione procedimentale del narrato", valutando anche il racconto divergente dalle dichiarazioni *de relato* fatte da Luigi Gallo in ordine al luogo ove vi sarebbe stato l'incontro fra lo stesso Zippo e Cosentino, alla presenza della dott.ssa Maria Elena Stasi, ed al contenuto del colloquio.

Inoltre, all'epoca Cosentino e la Stasi neppure si conoscevano e la funzionaria non aveva allora alcuna possibilità di svolgere funzioni di "padrone di casa" in un ufficio a lei estraneo (la prefettura di Caserta), con modalità - quali quelle descritte dal dichiarante - del tutto inverosimili.

Zippo, pertanto, avrebbe scelto in dibattimento di percorrere la strada della perdita di memoria, che il perito ha escluso essere obiettivamente.

Quanto alla seconda condotta contestata (le pressioni subite da Mario Tornincasa ad opera di Luigi Letizia, funzionario della Regione

Campania competente nel settore della programmazione per le imprese petrolifere); la sentenza impugnata ha premesso che la vicenda amministrativa di autorizzazioni incrociate vide contrapposti non solo i fratelli Cosentino a Luigi Gallo, ma soprattutto i Comuni di Casal di Principe e Villa di Briano nella tutela degli imprenditori vicini alle rispettive amministrazioni.

Questa situazione perdurò sino a quando Tornincasa, in data 20/2/2002, ordinò la sospensione in autotutela dell'autorizzazione rilasciata a Gallo, che – ha osservato la Corte – era certamente illegittima, tant'è che venne prima sospesa e poi annullata dal T.A.R. con sentenza irrevocabile. Per contro, il T.A.R. non dichiarò illegittima l'autorizzazione rilasciata all'AGIP, poi volturata all'Aversana Petroli, con successivo collaudo dell'impianto.

Le dichiarazioni dei funzionari comunali di Villa di Briano (il cui ufficio tecnico – a dire del collaboratore di giustizia di Antonio Iovine – era saldamente nelle sue mani), vanno valutate con particolare rigore, avendo essi un interesse evidente ad allontanare da sé ogni responsabilità.

Vi è il dubbio più che ragionevole, dunque, che l'atto di sospensione fosse stato adottato da Tornincasa per tutelare il Comune ed anche sé stesso e non già per indebite pressioni di Luigi Letizia; il teste Corvino, esaminato in appello, presente ad un incontro fra il funzionario della Regione e Gallo, ha escluso che il primo avesse palesato malanimo nei confronti dell'altro.

La Regione legittimamente inviò al Comune alcune missive per segnalare l'illegittimità dell'autorizzazione, evidenziando che non avrebbe assunto alcuna responsabilità amministrativa o contabile. Queste lettere, unitamente ai motivi del ricorso presentato dall'AGIP al T.A.R. il 14/2/2002 ed alla precedente acquisizione da parte dei Carabinieri, in data 8/2/2002, della documentazione inerente alla "pratica Gallo", spinsero Tornincasa all'atto di autotutela, assolutamente dovuto in presenza di un'autorizzazione palesemente illegittima ed anzi tardivamente adottato.

Secondo la Corte di appello, dunque, va escluso che il funzionario comunale avesse sospeso l'autorizzazione contro la propria volontà, perché vittima di indebite pressioni.

7. Nel capo **sub A)** veniva contestato il delitto di estorsione continuata, aggravata anche ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, n. 152, commesso in danno di Luigi Gallo.

7.1. La Corte di appello ha osservato che il Tribunale ha riqualificato il fatto contestato nella prima parte del capo d'imputazione come abuso d'ufficio, rilevando l'estinzione del reato per prescrizione, ed ha considerato l'ultima parte delle condotte contestate nello stesso capo A) come presupposto **della tentata estorsione aggravata in concorso**, contestata al capo **A-ter**), per la quale ha condannato i fratelli **Giovanni e Nicola Cosentino** ed i funzionari della Q8 **Giovanni Adamiano e Bruno Sorrentino**, ritenendoli responsabili di avere imposto a Luigi Gallo delle "condizioni-capestro" per l'apertura del suo impianto di distribuzione carburanti, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a cedere a prezzo vile il controllo dell'impianto stesso (pagg. 344 e ss. della motivazione).

L'evento non si era poi verificato per l'opposizione della persona offesa, che aveva sporto denuncia.

7.2. La sentenza impugnata ha premesso che, a seguito della entrata in vigore della cosiddetta legge Bersani, nell'anno 2009 Luigi Gallo cercò nuovamente di aprire la stazione di servizio e svolse una trattativa con Giovanni Cosentino, divenuto amministratore della Aversana Petroli, a seguito dell'invito di funzionari commerciali della Q8 a contattare un "retista" che potesse garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle future. La trattativa si chiuse poi infruttuosamente nel 2011 per il rifiuto opposto da Gallo.

Secondo la Corte di appello, la sussistenza del tentativo di estorsione presupponeva la dimostrazione di alcuni elementi che è invece fallita.

In primo luogo, la minaccia sarebbe consistita nelle frasi pronunciate da Giovanni Cosentino molti anni prima delle vicende del 2009, secondo quanto riferito da Luigi Gallo, unica fonte di prova che non può "fregiarsi di una patente di sicura attendibilità", considerato anche che si tratta di un imprenditore cronicamente insolvente e rivelatosi infedele, di un teste che sulla "vicenda Zippo-Prefettura (capo B)" ha ammesso in dibattimento di avere dichiarato il falso, di un soggetto che dal processo ha avuto una serie di rilevanti vantaggi (la sospensione delle procedure immobiliari, la favorevolissima transazione con Sagliocchi e la Q8, l'ammissione ai finanziamenti del fondo antiracket, la provvisionale di primo grado).

In secondo luogo, la tentata costrizione a subire le condizioni deteriori - secondo l'accusa - sarebbe consistita nella imposizione dell'alternativa tra accettazione dell'accordo e rinuncia all'impresa, con cessione dell'impianto a Cosentino Giovanni a prezzo vile.

Tuttavia, Luigi Gallo non era stato costretto a scegliere come partner Giovanni Cosentino e gli atti contestati (espressione arrogante di potenza diffusa da parte dello stesso Cosentino, minaccia di Sorrentino di far valere un diritto della Q8, invito dell'Adamiano ad accettare) apparivano inidonei a costringere Gallo a stipulare l'accordo ed orientati non già alla ipotizzata spoliazione, quanto piuttosto a consentire l'apertura del distributore, mantenendo per lo stesso un ruolo subordinato al retista; la prova della vessazione non era neppure rinvenibile nei preventivi dei costi per il completamento dei lavori (quello della Aversana Petroli, ritenuto esorbitante, ed altro di una ditta interpellata da Gallo), in assenza della dimostrazione che essi indicassero gli stessi lavori da effettuare nello stesso tempo e con i medesimi materiali.

Inoltre, se il risultato finale cui ambivano gli estorsori era quello di ottenere, attraverso una probabile procedura esecutiva, l'acquisto a prezzo vile dell'area di servizio e delle relative autorizzazioni e contratti, esso non sarebbe stato comunque raggiungibile, stante il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 del codice civile.

Infine, non era stato dimostrato che dalla cessione dell'impianto Giovanni Cosentino avrebbe conseguito un vantaggio sperequato, considerato che l'impresa *in fieri* costituiva un rischio, né che Gallo avrebbe avuto un corrispondente danno, poiché la transazione gli avrebbe comunque consentito di esercitare l'attività di gestore con un utile e di avere forse la possibilità, nel lungo periodo, di riscattare la intera titolarità.

Secondo la sentenza impugnata, alla condotta contestata, tutta focalizzata sull'interesse di Cosentino Giovanni, fu del tutto estraneo Nicola Cosentino, che ebbe un rapido scambio di battute con Giovanni Adamiano su vicende neutre, così come estranei lo furono lo stesso Adamiano e l'altro funzionario della compagnia petrolifera Bruno Sorrentino, i quali cercarono di riattivare un'area di servizio Q8 "in sonno", con relativo danno di immagine, ed aprirono una trattativa con il retista che Gallo stesso aveva scelto e che loro stimavano come solvibile ed accorto garante.

8. Agli stessi quattro imputati (**Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino, Giovanni Adamiano e Bruno Sorrentino**), oltre che ad altri per i quali già in primo grado era stata emessa sentenza di assoluzione o di non doversi procedere per estinzione del reato, veniva contestato, al capo **A-bis**), il concorso nel delitto di **illecita concorrenza con minaccia o violenza**.

8.1. La sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale (a pagg. 446 e ss. della motivazione) ha affermato la responsabilità dei suddetti imputati anche per il reato ex art. 513 *bis* cod. pen., stante la diversa oggettività giuridica fra questa incriminazione e le precedenti (estorsione e concussione).

8.2. La Corte di appello, premesso che la ritenuta insussistenza degli altri reati comporta quella del delitto di illecita concorrenza con minaccia, ha sostenuto che nella vicenda non è ravvisabile alcun atto di illecita concorrenza nell'esercizio dell'impresa Aversana Petroli.

Richiamato il principio affermato in giurisprudenza, secondo il quale il delitto ex art. 513 *bis* cod. pen., reato istantaneo, punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali "quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc. - realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato", la Corte di appello ha ritenuto assente "la prova di una simile condotta consumata ai danni del già palesemente inattendibile Luigi Gallo": gli atti di concorrenza indicati non appaiono tipici e neppure la persona offesa ha inteso come minatorie espressioni che, ove pure dovessero ritenersi proferite, invitavano alla conclusione della trattativa e non alla eliminazione del concorrente.

9. Nel capo **sub C)** veniva contestato a **Michele Patrizio Sagliocchi** Giovanni Cosentino il delitto di **estorsione continuata**, aggravata anche dalle finalità mafiose, consistito - quanto ai due segmenti di condotta riconosciuti sussistenti dal Tribunale - nell'aver imposto a Luigi Gallo di affidare i lavori di sbancamento e riempimento del sito destinato ad ospitare l'impianto alle imprese gestite, di fatto, dai fratelli Pasquale ed Antonio Zagaria, nonché di pagare alle stesse, per l'esecuzione dei lavori, somme sproporzionate per la qualità e la quantità delle opere e delle forniture prestate.

9.1. La sentenza impugnata ha rilevato che il Tribunale (a pagg. 460 e ss. della motivazione) ha riconosciuto Sagliocchi colpevole sulla base delle dichiarazioni rese da Luigi Gallo, ritenuto attendibile, corroborate da riscontri documentali attestanti l'emissione da parte di quest'ultimo di assegni bancari in favore di Zagaria per importi notevoli, alcuni dei quali poi girati da Sagliocchi per l'incasso.

9.2. La Corte territoriale ha osservato che, esaminato nel corso del dibattimento di primo grado, Attilio Pellegrino (collaboratore di giustizia dal 2014, già in posizione di rilievo nel gruppo Zagaria del clan dei casalesi) dichiarò di avere saputo da Gallo, il quale a lui si era rivolto per ottenere una dilazione nel pagamento delle somme che doveva ai fratelli Zagaria, che l'impresa di questi ultimi gli era stata imposta dai fratelli Lanza.

Secondo quanto riferitogli dall'amico d'infanzia Gallo, una volta appresa detta circostanza, Sagliocchi, che all'epoca era suo socio in divenire, gli aveva risposto di acquistare il materiale da loro, dicendogli: "così stai pure più tranquillo e nessuno ti fa niente".

Ribadito il giudizio di inaffidabilità ed inattendibilità della parte civile, che nel processo aveva dichiarato di avere subito l'imposizione da Sagliocchi, la Corte di appello ha sostenuto che il successivo suo consiglio al massimo si inserì su una imposizione già *aliunde* sviluppata. L'imputato, dunque, svolse "un ruolo, ma sulla natura decisiva della imposizione il dubbio (più che ragionevole) non pare superabile".

Quanto al pagamento delle somme per i lavori effettuati dalla impresa dei fratelli Zagaria, ha rilevato la Corte che, in base all'accordo fra Sagliocchi e Gallo, tutto l'onere finanziario (edilizia e servizi) sarebbe gravato sul primo, compreso quanto dovuto agli Zagaria per il movimento terra, cosicché "si tratterebbe di una estorsione autolesionistica (*in rem propriam*) ed ancora una volta il fatto difetterebbe di tipicità".

Neppure la consegna di tre assegni scoperti da Gallo all'impresa Zagaria e poi posti all'incasso da Sagliocchi dimostrerebbe alcunché rispetto all'ipotizzato rapporto estorsivo.

Inoltre, dopo il febbraio 2001, nell'evolversi dei rapporti tra Zagaria e Gallo, Sagliocchi rimase del tutto assente, essendo interessato al recupero del cospicuo credito vantato. Pertanto, la vicenda estorsiva attribuibile, nella utilità finale ai fratelli Zagaria, vide "piuttosto defilato [...] Sagliocchi nella fase costrittiva e del tutto estraneo alla fase patrimoniale".

10. La Corte di appello ha poi revocato la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della Aversana Petroli s.r.l., disposta con la sentenza di primo grado, "non trattandosi di *res in sé* pericolosa ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2 del cod. pen."; per la stessa ragione è stato rigettato l'appello con il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della s.r.l. I.P. Service.

11. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, articolando sedici motivi, sulla base dei quali ha chiesto l'annullamento della sentenza, nella parte in cui ha assolto Giovanni Cosentino, Antonio Cosentino, Nicola Cosentino, Luigi Letizia, Giovanni Adamiano, Bruno Sorrentino e Michele Patrizio Sagliocchi per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi G), B), A) e A-ter), A-bis) e C) dell'imputazione.

12. In ordine al reato di riciclaggio, contestato a Giovanni Cosentino al **capo G)**, con un primo motivo si denunciava violazione di legge e travisamento della prova per omissione valutativa di atti rilevanti.

Il ricorrente, richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 648 *bis* cod. pen. è sufficiente che vi sia logicamente dimostrata la provenienza illecita della utilità oggetto delle operazioni compiute, sostiene che è stata raggiunta la prova diretta dei reati presupposto, alla luce delle dichiarazioni dei testi collaboratori di giustizia (rispetto alle quali la Corte di appello ha fatto erronea applicazione della regola di giudizio prevista dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) e dei numerosi elementi di prova che confermano il racconto dei proponenti.

La sentenza impugnata ha travisato le dichiarazioni di quattro esponenti di vertice del clan dei casalesi (accusatisi di gravi delitti e condannati in via definitiva, in alcuni casi beneficiari dell'attenuante speciale ex art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991), i quali hanno rivelato come l'organizzazione di stampo camorristico si servisse delle società della famiglia Cosentino per ripulire il denaro provento delle attività illecite della consortereria mediante il metodo del cosiddetto cambio assegni.

Il reato presupposto è "da individuarsi, pertanto, nelle attività illecite del clan", interessati a gestire direttamente od a controllare indirettamente attività economiche che comportino rilevanti movimentazioni di denaro contante, le quali – come spiegato dai collaboratori – agevolano la "ripulitura" di utilità provenienti da delitto facilitandone la dissimulazione con proventi leciti.

Nel caso di specie ciò è avvenuto per la IP Service e l'Aversana Petroli: l'analisi contabile di questa ultima società effettuata dall'amministratore giudiziario ha evidenziato gli indici di alta liquidità ed una gestione confusa della cassa assegni e della cassa contanti; inoltre, da un unico controllo effettuato dalla Guardia di Finanza emerse che quel

giorno la consistenza di cassa presentava una discrepanza in eccesso rispetto alle scritture di oltre 17.000 euro.

I collaboratori di giustizia hanno indicato in Giovanni Cosentino il referente della famiglia con il quale trattare in campo economico, in quanto, dopo la morte del padre, egli divenne gestore di fatto o di diritto delle società facenti capo ai fratelli Cosentino.

13. Con riferimento al medesimo reato, il Procuratore generale denuncia vizio motivazionale per travisamento della prova.

La Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nicola Panaro, il quale ha riferito di avere personalmente consegnato assegni, per lo più provento di estorsioni, a Giovanni Cosentino, che provvedeva a monetizzarli. Inoltre, la qualità dei soggetti che portavano gli assegni all'imputato costituisce un dato probatorio logico per ritenere che i titoli, in difetto di ogni plausibile alternativa, fossero il provento delle illecite attività del clan dei casalesi.

Secondo la sentenza impugnata, il Tribunale non ha considerato le dichiarazioni di altri dodici collaboratori che non hanno parlato della condotta contestata a Giovanni Cosentino; la Corte, però, ha ragionato come se gli stessi avessero riferito in modo confutante l'ipotesi di accusa, ciò che non è avvenuto.

La conversazione ambientale tra Renato Reccia e Francesco Schiavone è stata erroneamente valutata quale elemento a scarico, non avendo la Corte dimostrato che gli interlocutori fossero camorristi; analoga osservazione viene fatta per l'archivio informatico di Vincenzo Schiavone, sul ruolo del quale la sentenza non fornisce spiegazioni.

Le dichiarazioni dei collaboratori non sono state affatto generiche ed anche su questo punto vi è stato un travisamento della prova.

Panaro ha riferito di avere consegnato gli assegni a Giovanni Cosentino personalmente o tramite Raffaele Letizia, un affiliato a lui legato, con dichiarazioni fedelmente riportate nella sentenza di primo grado in ordine alla specifica individuazione dell'imputato (pag. 36), ignorate dalla Corte di appello.

Anche Giuseppe Misso ha dichiarato di avere consegnato gli assegni provento di estorsioni a Giovanni Cosentino fino al 2006 e che altri li aveva inviati per il cambio attraverso Vincenzo Schiavone.

La sentenza impugnata ha ommesso di valutare anche parte delle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Bidognetti nonché quelle, riportate nella decisione di primo grado (pag. 46), rese da Antonio Iovine,



collaboratore di giustizia che la stessa Corte di appello ha riconosciuto avere rivestito una posizione apicale nel clan, il quale ha affermato di essersi rivolto a Giovanni Cosentino, tramite Antonio Cerullo, uomo di fiducia, per il cambio degli assegni, fino all'anno 2008.

L'affermazione della sentenza secondo la quale tutti gli assegni dell'Aversana Petroli provenivano da clienti è fondata sulla stessa contabilità della società che sia l'amministratore giudiziario sia la Guardia di Finanza hanno rilevato essere caratterizzata da incompletezza ed incapacità rappresentativa.

14. In relazione al reato di concussione, contestato al **capo B)** ad Antonio Cosentino, Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino e Luigi Letizia, in primo luogo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, quanto alla ritenuta inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese da Raffaele Zippo nella fase delle indagini preliminari, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., stante la sua sopravvenuta ed imprevedibile incapacità a testimoniare in dibattimento.

Il ricorrente ha censurato i due errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, laddove ha richiesto una valutazione della non ripetibilità delle dichiarazioni di carattere assoluto, connotata dal requisito della certezza, ed ha poi valutato detto requisito con riferimento al momento della rinnovazione dell'esame in appello.

La Corte, infatti, avrebbe dovuto verificare, applicando un criterio di alta probabilità logica o credibilità razionale e con un giudizio *ex ante*, se al momento in cui doveva essere assunta la prova dichiarativa (dibattimento di primo grado), sussistesse una circostanza ostativa alla ripetizione dell'atto.

Peraltro, nel corso dell'esame in appello, il teste Zippo è apparso confuso, scarsamente orientato ed incapace di ricordare specifiche circostanze, come confermato dalla perizia disposta dalla Corte, che ha accertato l'esistenza di un "declino cognitivo da severa vasculopatia cerebrale", con una valutazione obliterata nella sentenza impugnata.

15. Con riferimento al medesimo capo d'imputazione, il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine ai riscontri alle dichiarazioni di Raffaele Zippo nonché l'erronea applicazione della legge penale (art. 317 cod. pen.).

Le dichiarazioni dei testi Arcangelo Santoro, Nicola Magliulo e Raffaele Avvedimento riscontrano quelle di Zippo, unitamente al contenuto

del colloquio intercettato il 20 febbraio 2012, ampiamente riportato nella sentenza di primo grado (pagg: 284-298).

La Corte territoriale ha affermato apoditticamente che i tre testi hanno mentito, omettendo di motivare sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla capacità di intimidazione delle organizzazioni criminali casertane, che avevano il pieno controllo delle attività economiche e dei voti sul territorio. Inoltre, il giudice di appello ha valorizzato in senso sfavorevole all'accusa le dichiarazioni di Antonio Iovine, in assenza di alcun richiamo a quelle fatte dal medesimo collaboratore sui fatti contestati al capo G).

Nella sentenza impugnata vi è anche una interpretazione parziale e disancorata dai fatti del contenzioso amministrativo intercorso fra Luigi Gallo ed i fratelli Cosentino per l'apertura di un distributore nel territorio del Comune di Villa di Briano, il cui esito all'epoca appariva del tutto incerto.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'autorizzazione rilasciata ai Cosentino era affetta da profili di illiceità, mentre quella del Gallo tutt'al più era stata adottata in violazione dei limiti di contingentamento imposti dalla Regione Campania, come spiegato dal Tribunale con ampia e logica motivazione (pagg. 153-177 e 336 e ss.).

Il funzionario comunale Mario Tornincasa solo a distanza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione a Gallo decise di agire in autotutela e ciò fece per le pressioni ricevute dagli imputati, tant'è che l'11/2/2002, tre giorni dopo l'intervento dei Carabinieri presso il suo ufficio, egli ribadì con forza la propria contrarietà alla sospensione.

Raffaele Zippo, inoltre, non ebbe nulla a che fare con il rilascio di detta autorizzazione, essendo divenuto sindaco il mese successivo; tra lo stesso ed i Cosentino, poi, non vi erano ragioni di astio.

Dalla richiamata conversazione intercettata emerge che il funzionario regionale Luigi Letizia non si limitò ad inviare quattro missive ed a fare qualche telefonata per sollecitare la revoca in autotutela dell'autorizzazione, ma fece "ferro e fuoco" con i funzionari del Comune di Villa di Briano (come disse Magliulo), esorbitando dalle proprie competenze, in quanto la Regione Campania non ne aveva alcuna nel settore degli idrocarburi, come osservato dal Tribunale (pagg. 137 e ss. e 303 della motivazione).

La Corte di appello ha anche del tutto trascurato le risultanze probatorie, specificamente richiamate dal Tribunale (pagg. 311, 323-325), dimostrative della vicinanza politica fra Luigi Letizia e Nicola Cosentino.

16. In relazione al medesimo reato contestato al capo B) (ed anche alla condotta di cui al capo A), il Procuratore generale lamenta l'omessa motivazione sui profili di illiceità dell'autorizzazione rilasciata all'Aversana Petroli, che sarebbe stata superata – secondo la sentenza impugnata – da non meglio precisate sanatorie per effetto della pronuncia del T.A.R.

La Corte territoriale ha ignorato i documenti prodotti dal Pubblico Ministero e la testimonianza di Guido Cavallo, proprietario del terreno poi venduto all'AGIP, che alla data di avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto non aveva trasferito il possesso del terreno ai Cosentino, cosicché era invalida in radice la procedura da questi attivata per ottenere l'autorizzazione, circostanza che evidenzia quale fosse l'interesse degli imputati ad esercitare indebite pressioni al fine di far revocare l'autorizzazione ottenuta da Luigi Gallo.

17. Quanto ai fatti contestati ai **capi A) e A-ter)**, riqualificati in una tentata estorsione aggravata dal Tribunale (pagg. 336-445), che ha condannato Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino ed i funzionari della Q8 Giovanni Adamiano e Bruno Sorrentino, il ricorrente deduce in primo luogo il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine al danno economico patito dal teste Luigi Gallo ed alla sua credibilità.

La Corte di appello ha omesso di considerare che la parte civile subì un'aggressione patrimoniale e personale protrattasi per anni, accertata a seguito di sentenza passata in giudicato, relativamente alla estorsione realizzata nei suoi confronti da Pasquale ed Antonio Zagaria, fratelli del più noto Michele, condannati in sede di giudizio abbreviato per i reati contestati ai capi C) e D).

Inoltre, la valutazione d'inattendibilità di Luigi Gallo, in quanto "interessato percettore d'indennità non dovute", si basa su dati non evincibili dagli atti e rende così illogica ed incoerente la motivazione.

18. Con un separato motivo, riguardante il medesimo reato, il Procuratore generale lamenta ulteriori manifeste illogicità ed omissioni della sentenza sulla valutazione di inattendibilità del teste Gallo e sull'idoneità causale delle condotte contestate agli imputati.

Il ricorrente ritiene illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove si sostiene l'inidoneità causale delle frasi minatorie rivolte da Giovanni Cosentino a Luigi Gallo, evocative della capacità politico-criminale della famiglia Cosentino, dimostrata dalle dichiarazioni di decine di



collaboratori di giustizia, rese in dibattimento od in verbali consensualmente acquisiti, come ricordato dal Tribunale (pagg. 24- 1:15).

L'inidoneità – secondo la Corte di appello – deriverebbe dalla notevole distanza temporale fra l'epoca degli episodi minatori, risalenti all'anno 2002, ed il tentativo di estorsione.

Tuttavia, le minacce riferite da Gallo descrivono articolate e prolungate condotte poste in essere dagli imputati al fine di coartare la sua volontà e vanno considerate alla luce del rapporto di contiguità tra il clan dei casalesi e la famiglia Cosentino, del quale hanno parlato numerosi collaboratori di giustizia.

Nella sentenza impugnata, poi, vi è un ripetuto travisamento della prova: la deposizione del teste Rasca, ex capo area della Q8, non ha affatto smentito le dichiarazioni di Luigi Gallo, persona solvibile sino a tutto il 2001 che godeva della fiducia della compagnia; la persona offesa riferì del rapporto contrattuale e finanziario con Sagliocchi già nel primo verbale di s.i.t., quando fu sentito dalla P.G. senza avere presentato alcuna denuncia; è inesistente il dato per il quale le indagini avrebbero avuto origine da esposti anonimi.

Il maresciallo De Vivo specificò che le indagini sull'estorsione subita da Gallo nacquero a seguito del contenuto di una telefonata del 26/9/2011, intercettata nell'ambito di un più ampio procedimento, che evocava la vicenda in questione, della quale, in un interrogatorio del 10/12/2010 aveva parlato il collaboratore di giustizia Francesco Della Corte, le cui dichiarazioni, valutate dal Tribunale (pagg. 23-24 e 221-222), sono state ignorate dal giudice di appello.

19. In relazione al medesimo reato *sub A*) ed *A-ter* (ma anche a quello *sub B*), nel ricorso si deduce il "travisamento per omissione" in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla capacità d'intimidazione dei fratelli Cosentino, derivante dai consolidati rapporti con il clan dei casalesi, ed alla ricorrenza delle aggravanti del metodo mafioso e della finalità mafiosa.

Sul punto la Corte ha ommesso di valutare le dichiarazioni di Nicola Panaro (riassunte a pagg. 36 e ss. della prima sentenza), di Giuseppe Misso (pagg. 32-33) e di Antonio Iovine (pagg. 44-46).

La sentenza impugnata, poi, è del tutto silente sulle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, considerate invece dal Tribunale: si tratta di Vassallo (pagg. 46-68), Bidognetti (pagg. 72-94), Cantone (pagg. 94-98) e Della Corte (pagg. 111-113).

20. Sempre in ordine allo stesso delitto di tentata estorsione, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata per "travisamento per omissione valutativa" di una prova decisiva che dimostra la credibilità di Luigi Gallo, costituita dal contenuto di una conversazione fra questi ed Enrico Reccia, registrata da quest'ultimo ad insaputa del primo, su istigazione di Giovanni Cosentino, cui poi consegnò il nastro, allegato alla denuncia presentata dallo stesso Cosentino nei confronti di Gallo il 12 novembre 2012.

Dalle frasi pronunciate in quella occasione da Gallo, richiamate dal Tribunale (pagg. 222-244), si evincono due fondamentali circostanze ignorate dalla Corte territoriale: egli fece riferimento agli Zagaria, poi coinvolti nelle indagini e condannati con sentenza divenuta irrevocabile, ed anche alle vessazioni subite dai fratelli Cosentino, ritenute ancora più insopportabili di quelle dei fratelli Zagaria.

21. In relazione agli stessi capi A) ed A-ter, si deduce il travisamento della prova per l'omessa valutazione di un'intercettazione decisiva valutata dal Tribunale (pagg. 355-372) ed ignorata dalla Corte, nella quale Giovanni Cosentino e Giovanni Adamiano facevano riferimento ad una operazione del tutto identica a quella posta in essere in danno di Luigi Gallo: il dato probatorio costituisce un rilevantissimo riscontro alle versioni di quest'ultimo, perché dimostra il rapporto confidenziale ed opaco fra Cosentino ed il potente funzionario della compagnia petrolifera.

Inoltre, il verosimile ricorso a prestanome da parte dei Cosentino (già emerso dalla deposizione del collaboratore di giustizia Piero Amodio), i quali avrebbero potuto aggiudicarsi l'impianto di Gallo all'asta, priva di rilievo l'argomentazione della sentenza impugnata sul divieto di patto commissorio.

22. Con un separato motivo riguardante il medesimo reato, viene dedotto un travisamento per omissione di altre intercettazioni ritenute decisive, acquisite dal Tribunale, inerenti ai tentativi di inquinamento probatorio di Giovanni Cosentino tramite soggetti legati al clan Zagaria e pubblici ufficiali corrotti.

La Corte territoriale ha ignorato il dato probatorio relativo al tentativo di Giovanni Cosentino, preoccupato per le indagini in corso nei propri confronti, di ottenere indebite informazioni, tramite un carabiniere infedele, di atti coperti da segreto.



23. Quanto al reato ex art. 513 *bis* cod. pen., contestato al **capo A-bis**), il Procuratore generale denuncia erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione laddove la sentenza ha escluso la presenza di atti minatori commessi in danno di Luigi Gallo.

24. In ordine ai reati di tentata estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui ai capi **A)**, **A-bis**) ed **A-ter**), il Procuratore generale lamenta ulteriori omissioni e manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo alla posizione degli imputati **Adamiano** e **Sorrentino**, funzionari della Q8, analiticamente esaminata dal primo giudice (pagg. 355-445).

Quanto a Giovanni Adamiano, la Corte territoriale ha omesso di valutare il dato probatorio rappresentato dai documenti sequestrati ad esito di perquisizioni, dalle sue parziali ammissioni e dal contenuto di altre intercettazioni, che rendono plausibile la versione di Gallo circa il fatto che a questi fu imposto da parte dei due funzionari della compagnia petrolifera di scegliere Giovanni Cosentino quale partner commerciale, dopo che altri due soggetti interessati avevano deciso di rinunciare a seguito di avvertimenti o contrasti con l'imputato.

Anche in relazione al ruolo svolto nella vicenda da Bruno Sorrentino la sentenza impugnata ha omesso di valutare intercettazioni dalle quali si evince che lo stesso spalleggiò Giovanni Cosentino, con cui aveva rapporti confidenziali, nel tentativo di impedire a Luigi Gallo l'apertura dell'impianto.

Il giudice di appello ha omesso di valutare i riscontri acquisiti a conforto delle dichiarazioni della parte civile.

25. In relazione ai medesimi reati ed anche a quello *sub B*), il ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento per omissione nella valutazione delle condotte dell'imputato **Nicola Cosentino**, non avendo considerato che alla sua affermazione di responsabilità a titolo di concorso il Tribunale era giunto sulla base delle testimonianze di Gallo e di Zippo, corroborate da numerose intercettazioni, nonché delle dichiarazioni di decine di collaboratori di giustizia che ne hanno descritto lo stabile supporto fornito al clan dei casalesi.

La Corte territoriale non ha rilevato le palesi contraddizioni nella versione di Nicola Cosentino, che comunque ha ammesso di avere visto Zippo e di avere discusso con lui dell'allontanamento di Magliulo, circostanza che rende evidente il travisamento della prova operato nella

sentenza impugnata laddove si è affermato che Zippo aveva inventato un incontro mai svoltosi.

Il giudice di appello non ha considerato che con la produzione della sentenza di condanna in primo grado per concussione subita il 5/12/2000 da Magliulo, poi prosciolto in secondo grado, si è dimostrato che l'incontro fra Zippo e Nicola Cosentino (nel corso del quale questi disse che Magliulo era indagato per concussione) avvenne nel 2000, come riferito dal primo, e non nel 2004, come dichiarato dall'imputato.

La sentenza impugnata ha svalutato illogicamente il ruolo svolto da Nicola Cosentino, in grado di intimidire Zippo e di esercitare influenza sui funzionari della Q8 in ragione dei propri incarichi politici e ministeriali.

26. Quanto all'estorsione aggravata contestata al **capo C**) a Michele Patrizio Sagliocchi, il ricorrente lamenta omessa motivazione e travisamento della prova.

Il nucleo centrale della motivazione del giudice di appello è costituito dalla valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Andrea Pellegrino, il quale ha riferito di avere appreso da Gallo che l'impresa Zagaria gli era stata imposta dai fratelli Lanza, a differenza di quanto la parte civile ha affermato in dibattimento, indicando in Sagliocchi il responsabile dell'imposizione.

La Corte territoriale, però, non ha considerato che l'estorsione patita da Luigi Gallo, ritenuto inattendibile, non venne da questi denunciata ma emerse dalla registrazione della conversazione fra Gallo e Reccia, in precedenza richiamata.”.

La sentenza, inoltre, ha citato un frammento delle dichiarazioni rese da Andrea Pellegrino, senza confrontarsi con il dato ricordato dal Tribunale (a pag. 488) circa le contraddizioni in cui lo stesso era incorso, avendo attribuito ora a Sagliocchi ora ai fratelli Lanza l'iniziativa di far intervenire i fratelli Zagaria presso il cantiere di Luigi Gallo.

27. Il Procuratore generale, infine, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 240 cod. pen.).

La Corte di merito ha travisato le risultanze processuali che dimostrano una stabile destinazione strumentale dei beni aziendali della Aversana Petroli s.r.l. e della IP Service s.r.l. alla realizzazione della "ripulitura" dei proventi di attività illecite riconducibili al clan dei casalesi con la conseguente loro assoggettabilità a confisca, stante la natura di *res pericolosa*, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen.

28. Con argomentazioni del tutto sovrapponibili, svolte dal medesimo difensore in due distinti ricorsi, le parti civili Luigi Gallo e Rachele Lidia Cantile hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

I ricorrenti, illustrata la vicenda processuale, hanno in premessa osservato che le condotte criminose degli imputati ripresero nel 2009, dopo che l'anno precedente, a seguito della cosiddetta legge Bersani, era stata liberalizzata l'apertura degli impianti di carburante.

I fatti contestati ai capi A) e A-ter) si riferiscono alla trattativa intercorsa tra Giovanni Cosentino, i funzionari della Q8 e Luigi Gallo, che si trovava in una situazione finanziaria assolutamente precaria a causa dell'estorsione subita negli anni 2000-2002 dai fratelli Zagaria, condannati in via definitiva, per i lavori di costruzione del proprio impianto e della mancata apertura dello stesso.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, fu Giovanni Cosentino a cercare Gallo e non viceversa; inoltre, la procedura di espropriazione immobiliare fu avviata nel 2012 e non nel 2008.

Le frasi minatorie, poi, furono pronunciate non anni prima da Giovanni Cosentino bensì da quest'ultimo, da Adamiano e da Sorrentino in occasione del tentativo della società Aversana Petroli di acquistare a "condizioni capestro" l'impianto di Gallo, che comunque non cedette e conservò la titolarità dello stesso, pur non potendolo riattivare.

Secondo i ricorrenti, le circostanze esposte sono pertinenti, "sul piano storico e giuridico, anche con riferimento all'imputazione del reato previsto dall'art. 513 *bis* c.p., contestato nella rubrica A-*bis*)".

La difesa ha poi articolato due specifici motivi.

28.1. Vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione della deposizione in grado di appello, più ampia di quella precedente, resa da Mario Corvino, e di quella dell'avv. Acampora, che ha confermato la piena legittimità dell'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo.

La sentenza impugnata si è sviluppata "attraverso la sistematica oblitterazione di dati acquisiti al processo e provati nel dibattimento di primo grado".

28.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da Luigi Gallo, persona offesa costituitasi parte civile, per le quali i giudici di appello, in ragione degli interessi economici fatti valere nel processo, hanno erroneamente applicato la regola prevista dall'art. 192, comma 3, del codice di rito.

Inoltre, larga parte di quanto riferito da Gallo è stato riscontrato da una pluralità di testimoni esaminati in dibattimento, dagli interrogatori degli imputati e dalle risultanze delle intercettazioni, avviate ancor prima che lo stesso fosse sentito. Egli, peraltro, non presentò mai una formale denuncia.

Prove documentali, quali numerose sentenze di condanna a carico di alcuni degli imputati, hanno costituito autonome fonti di accusa correttamente valutate in primo grado.

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto inattendibile Luigi Gallo per una presunta bugia raccontata in dibattimento su quanto riferitogli da Zippo a proposito delle indebite pressioni subite da Nicola Cosentino (a seguito di una contestazione, la parte civile si è prontamente corretta) e per la ricostruzione della vicenda inerente al rapporto con Sagliocchi (che invece è stata riscontrata da vari documenti nonché dalla condanna definitiva subita dai fratelli Zagaria).

Non sussiste, poi, la ritenuta difformità fra le dichiarazioni di Gallo e quelle del teste Vincenzo Rasca, in quanto quest'ultimo ha riferito di un periodo precedente a quello in cui intervenne Sorrentino e fu sottratto l'impianto alla parte civile.

La Corte di appello ha ritenuto inattendibile Luigi Gallo sulla base di elementi del tutto marginali, "a fronte del corposo compendio probatorio da lui offerto e puntualmente riscontrato nel corso del dibattimento di primo grado", ed ha motivato sul punto "con argomenti talora contraddittori e più spesso privi di consistenza".

29. In data 14/5/2019 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di Giovanni Adamiano, con la quale si è concluso chiedendo il rigetto o la inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale.

30. Il nuovo difensore di Bruno Sorrentino, in data 15/5/2019, ha depositato una memoria, concludendo con la richiesta di inammissibilità dei ricorsi presentati dal Procuratore generale e dalle parti civili.

31. In data 17/5/2019 I difensori di Nicola Cosentino hanno depositato una memoria chiedendo che il ricorso del Procuratore generale venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

32. L'avv. Giovanni Battista Vignola, nell'interesse di Giovanni Cosentino, in data 17/5/2019 ha depositato memoria difensiva, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto o la inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale.

33. L'avv. Vittorio Giaquinto, codifensore di Giovanni Cosentino, il 17/5/2019 ha depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale ed in data 20/5/2019 ha depositato copia degli atti di appello, con motivi aggiunti, presentati nell'interesse di Giovanni Cosentino e Nicola Cosentino.

34. In data 24/5/2019 I difensori di Luigi Letizia hanno depositato una memoria chiedendo che il ricorso del Procuratore generale venga dichiarato inammissibile.

35. Il difensore di Michele Patrizio Sagliocchi, in data 24/5/2019, ha depositato una memoria chiedendo che il ricorso del Procuratore generale venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

36. In data 30/5/2019 il difensore di Antonio Cosentino ha depositato copia dei motivi nuovi presentati nel secondo grado di giudizio, unitamente ai documenti allegati all'appello, ritenuti utili per il "superamento delle doglianze formulate nel ricorso della Procura generale napoletana".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi debbono essere rigettati perché proposti con motivi infondati ed in parte generici o non consentiti.

2. Prima di affrontare le questioni poste dai ricorrenti esaminando i motivi nell'ordine con il quale gli stessi sono stati proposti, nel solco della motivazione della sentenza impugnata, è opportuno ricordare che, con la nota sentenza Troise, le Sezioni unite hanno statuito il seguente principio di diritto: «Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice

di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430).

Le Sezioni unite hanno evidenziato «come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» ed hanno ribadito la risalente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), secondo la quale «il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte».

Ritiene il Collegio che la Corte territoriale si sia attenuta a detti principi, avendo per ciascuna vicenda richiamato le fondamentali argomentazioni svolte dal Tribunale, con le quali si è specificamente confrontata, ed avendo nel contempo utilizzato risultati probatori non considerati o valorizzati dal primo giudice.

La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati dai ricorrenti.

In alcuni passi la Corte ha fatto legittimamente ricorso alla motivazione implicita, che si configura come «una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta consequenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda» (così, da ultimo, Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).

3. I ricorsi, invece, in relazione alla formulazione di diversi motivi – come si dirà nel prosieguo – non hanno rispettato alcuni principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

3.1. In primo luogo, va ricordato che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.

Detto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che hanno anche distinto fra il difetto di "specificità intrinseca", presente quando le impugnazioni siano fondate su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto, e quello della mancanza della cosiddetta specificità estrinseca, che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (in senso conforme cfr. Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799; da ultimo v. Sez. 2, n. 20488 del 07/05/2019, Passalacqua, non mass.).

3.2. In secondo luogo, è noto che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n.

47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).

Nel contempo, il travisamento della prova (e non del fatto) – introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» – non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Detto vizio può avere rilievo solo quando «l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

3.3. Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

In proposito si è altresì precisato che, quando oggetto della denuncia di vizio motivazionale «è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, requisito indefettibile di ammissibilità stessa della denuncia di questo peculiare vizio è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso [...]: ciò non solo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà – stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di

accedere agli atti – ma, ancor più, per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione» (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444, in motivazione).

Avuto specifico riguardo al travisamento della prova, si è da ultimo affermato che «l'esame del vizio presuppone necessariamente che l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911).

4. Vicenda relativa al reato di **riciclaggio**, contestato a **Giovanni Cosentino al capo G**).

Nella motivazione della sentenza impugnata non sono ravvisabili né una violazione di legge, genericamente dedotta nel ricorso del Procuratore generale, né un travisamento della prova.

In primo luogo, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte proprio in una fattispecie di riciclaggio attuato mediante cambio di assegni ritenuti di provenienza delittuosa (Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017), secondo il quale per un verso l'accertamento di detto reato non richiede l'individuazione della esatta tipologia del delitto presupposto né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444), ma per altro verso, «nell'affermare la responsabilità per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263156; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, dep. 2014, Gualtieri, Rv. 259007)».

La Corte di appello ha osservato che la debolezza della prova nasce dalla stessa formulazione dell'imputazione in termini piuttosto generici («...compiva, attraverso il sistema del cd. cambio assegni, numerose operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro e dei valori finanziari acquisiti da esponenti del clan dei casalesi, tra i quali

Francesco Bidognetti, Luigi De Vito, Domenico Bidognetti, Giuseppe Dell'Aversano, Raffaele Maccariello, Nicola Panaro, Nicola Schiavone, Raffaele Piccolo, Vincenzo Schiavone e Franco Bianco, nello svolgimento delle attività illecite tipiche dell'organizzazione camorrista, come quella delle estorsioni"): nel capo d'accusa non vi è riferimento alle modalità ed alle vittime delle estorsioni, non indicate neppure dai tre collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state valorizzate dal primo giudice.

Nella sentenza impugnata sono state rimarcate la genericità di dette dichiarazioni e le incertezze palesate dai collaboratori, anche riguardo alla sicura individuazione di Giovanni Cosentino quale interlocutore della famiglia che avrebbe operato il cambio degli assegni.

La Corte ha richiamato le dichiarazioni di altri due collaboratori che invece avevano individuato in Nicola Cosentino il referente del clan per il cambio assegni ed ha evidenziato l'assenza di dichiarazioni da parte di tutti gli altri collaboratori: se da una parte non si può attribuire valore di smentita del narrato dei tre collaboratori a tale silenzio, dall'altra è pur vero che esso non ha consentito la conferma di operazioni di riciclaggio compiute, secondo l'ipotesi accusatoria, in favore di diversi soggetti indicati nel capo d'imputazione.

Il ricorso del Procuratore generale di fatto non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio e, nel contempo, formulando doglianze generiche o non autosufficienti (laddove, ad esempio, con riferimento a Domenico Bidognetti, ha dedotto che "la Corte di appello ha motivato riportando solo una parte delle dichiarazioni, con un giudizio palesemente travisante, per omissione parziale, dell'informazione probatoria").

In tema di riscontri, poi, il ricorrente non si è confrontato con alcune argomentazioni della sentenza impugnata ovvero le ha contestate in modo generico o parziale.

Durante il lungo periodo in cui, nell'ambito del procedimento per riciclaggio a carico di Giovanni Cosentino, una decina di utenze nella sua disponibilità ed in quella delle società allo stesso riconducibili furono sottoposte ad intercettazione telefonica ("intercettazioni pressoché permanenti") - ha evidenziato la Corte territoriale - non emerse "alcun tipo di rapporto tra Cosentino Giovanni e gli appartenenti al clan dei casalesi", argomentazione ignorata dal Procuratore generale.

Il ricorrente, poi, ha censurato la sentenza in quanto ha valorizzato il contenuto di una conversazione fra Renato Reccia e Francesco Schiavone, nel corso della quale gli stessi si lamentarono perché non potevano ricorrere alla famiglia Cosentino neppure per il cambio di un assegno: "laddove la Corte avesse dimostrato che si trattava di camorristi, [avrebbe potuto] utilizzare tale conversazione come dato confutante".

La sentenza, però, ha segnalato che l'intercettazione, acquisita agli atti, era stata disposta nel procedimento "Azimut", non potendosi così dubitare della qualifica dei due interlocutori, appartenenti al medesimo clan.

La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità, espressa sulla base soprattutto delle produzioni documentali effettuate nel giudizio di appello, ha disatteso la valutazione del Tribunale, secondo la quale le modalità di tenuta della contabilità della società Aversana Petroli costituivano un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori.

Evidenziata l'assenza di accertamenti bancari, la sentenza ha concluso affermando che "le relazioni degli amministratori giudiziari versate in atti, corredate delle consulenze svolte su incarico della difesa, confermano che dalla contabilità della Aversana Petroli nessun conforto giunge all'ipotesi di accusa".

A fronte di una dichiarazione dell'amministratore giudiziario dott. Bevilacqua, richiamata anche nella sentenza impugnata, il quale aveva manifestato "perplexità" in ordine all'esistenza di una cassa unica, che "non consentiva di individuare, nell'immediatezza, l'esatta destinazione degli assegni e del denaro contante", la Corte di appello ha considerato le risultanze della indagine bancaria svolta dalla difesa, consistita nell'acquisizione, dagli istituti di credito con la quale la Aversana Petroli intratteneva rapporti, delle copie di tutti gli assegni, bancari e circolari (19.000 circa), che negli ultimi dieci anni erano stati versati sul conto della società.

Ha affermato la Corte di appello che "l'esame analitico della documentazione bancaria prodotta dalla Difesa ha dimostrato che ogni assegno transitato sui conti della società era stato emesso da clienti abituali dell'Aversana a titolo di corrispettivo delle forniture di gasolio ricevute; così pure è a dirsi per le uscite verso i fornitori e i dipendenti, l'Erario e gli enti previdenziali".

La conclusione è confermata da un'attestazione dell'amministratore unico della società dott. Ragucci, designato dal G.i.p., il quale pure comunicò che il collegio sindacale della società, nominato su indicazione



dell'autorità giudiziaria, non mosse "alcun rilievo negativo sulle modalità di tenuta della contabilità" (i documenti, acquisiti in secondo grado, sono stati allegati alla memoria dell'avv. Vignola).

Per sminuire la rilevanza di questi accertamenti, il ricorrente ha contestato la conclusione della Corte, deducendo genericamente che la suddetta affermazione era "fondata sulla stessa contabilità della società, quella contabilità che sia l'amministratore giudiziario che la Guardia di Finanza hanno tacciato di incompletezza ed incapacità rappresentativa".

Invero, dal processo verbale di constatazione redatto della Guardia di Finanza il 17 dicembre 2009 (allegato alla citata memoria) risulta che le annotazioni riportate in un "quadernone" erano poi regolarmente transitate nella contabilità ufficiale della società Aversana Petroli, che la stessa aveva emesso regolari fatture nei confronti dei clienti emittenti e/o giratari di alcuni assegni rinvenuti senza data o post-datati e che risultava una discrepanza di 17.701,63 euro fra cassa fisica e cassa contabile (di 1.580.749,53 euro).

Questo dato, considerato dal Tribunale ("...sebben d'importo modesto rispetto al complessivo fatturato, contribuisce comunque ad avvalorare l'ipotesi di accusa"), è stato genericamente richiamato dal ricorrente, a fronte di una motivazione della Corte che non è mancante ma implicita, anche in presenza della modestissima difformità contabile (di poco superiore all'1%), che peraltro, secondo gli stessi verbalizzanti, era riconducibile "ad acquisti senza il relativo documento fiscale".

5. Vicenda relativa al reato di **concussione**, contestato ad **Antonio Cosentino, Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino e Luigi Letizia al capo B)**.

La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati dai ricorrenti.

La Corte di appello ha correttamente rilevato che il Tribunale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dei suddetti imputati limitatamente alle condotte inerenti alla convocazione del sindaco Raffaele Zippo da parte di Nicola Cosentino ed alle pressioni esercitate da Luigi Letizia su Zippo e su Mario Tornincasa, tecnico del Comune di Villa di Briano, per imporre la sospensione, effettivamente adottata da quest'ultimo, dell'autorizzazione rilasciata il 3 marzo 2000 a Luigi Gallo.

5.1. Quanto alla prima condotta, non viene qui esaminato il profilo relativo alla utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese da Raffaele Zippo il 23 febbraio 2012, in quanto la Corte di appello, pur avendole



ritenute inutilizzabili, in contrasto con quanto statuito dal Tribunale, le ha poi ampiamente valutate, pervenendo alla conclusione che le stesse sono totalmente inattendibili.

Sul punto la Corte territoriale ha rimarcato le molteplici difformità (su data, luogo, persone presenti, modalità e contenuto della richiesta) fra dette dichiarazioni e quelle *de relato* fatte da Luigi Gallo in merito all'incontro fra Zippo e Nicola Cosentino, che – a dire del primo – si sarebbe svolto pochi mesi dopo la sua elezione a sindaco (aprile 2000), quindi prima dell'inizio dei lavori da parte di Gallo (novembre 2000) e della cessione dell'autorizzazione dall'AGIP all'Aversana Petroli (aprile 2001).

La motivazione della sentenza impugnata non è illogica né contraddittoria neppure laddove è giunta a detta valutazione di inattendibilità sulla base anche di un dato obiettivo, costituito dal contenuto della conversazione ambientale intercettata il 20 febbraio 2012, ritenuto genuino da entrambi i giudici di merito, nel corso della quale l'ex sindaco del Comune di Villa di Briano, dialogando con il tecnico comunale Nicola Magliulo e con Raffaele Avvedimento, firmatario dell'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo, dimostrava di non avere seguito la vicenda e di non avere rivestito alcun ruolo nella scelta di Mario Tornincasa di sospendere, in data 20 febbraio 2002, l'autorizzazione rilasciata a Gallo due anni prima.

Peraltro, nelle richiamate spontanee dichiarazioni, ritenute attendibili dal Tribunale e riportate nella sentenza impugnata, lo stesso Zippo affermò di avere all'epoca chiesto a Tornincasa le ragioni della disposta sospensione, con ciò confermando la propria estraneità alla vicenda.

Invero, la stessa ricostruzione del fatto operata dal Tribunale sulla base di dette dichiarazioni non avrebbe in alcun modo consentito di ritenere sussistente un rapporto causale fra l'incontro di Zippo con Cosentino presso la Prefettura di Caserta e la decisione del funzionario Mario Tornincasa di disporre la sospensione della licenza.

Va evidenziato, infatti, che l'accusa di concussione è stata formulata ipotizzando che il funzionario fosse stato costretto, a seguito di una condotta intimidatoria, ad adottare detto atto amministrativo con la finalità di favorire la società Aversana Petroli e, quindi, i tre fratelli Cosentino.

Zippo, tuttavia, dichiarò che Cosentino gli chiese di allontanare il tecnico Magliulo in quanto indagato per concussione e che gli promise soltanto un appoggio politico; egli non prese in seria considerazione la richiesta e comunque non si occupò della vicenda relativa all'autorizzazione rilasciata a Gallo, circostanza che esclude radicalmente una qualche

influenza del (presunto) incontro sull'atto amministrativo che sarebbe stato il frutto della costrizione.

5.2. In ordine alla seconda condotta, consistita in ipotesi nelle pressioni esercitate dal funzionario regionale Luigi Letizia, legato a Nicola Cosentino, sui funzionari comunali di Villa di Briano, i ricorrenti hanno contestato la ricostruzione del contenzioso amministrativo da parte della Corte di appello, obliterando tuttavia alcuni dati di fatto pacifici evidenziati anche dal Tribunale.

Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale, l'autorizzazione edilizia rilasciata a Luigi Gallo il 3 marzo 2000 non solo era stata adottata in violazione dei limiti di contingentamento imposti dalla Regione Campania, ma era stata anche illegittimamente estesa all'esercizio dell'attività commerciale, con un atto la cui competenza spettava ad altra area amministrativa del Comune, della quale Raffaele Avvedimento non era responsabile.

La sentenza impugnata, sul punto, è conforme alla valutazione del Tribunale, che pure evidenziò come "l'analisi dell'atto di autorizzazione in favore di Gallo è sintomatica senz'altro di un atteggiamento di favore nei suoi confronti da parte di colui che dell'ufficio tecnico era la mente storica, ovverosia Magliulo Nicola".

Il Procuratore generale, poi, ha contestato la lettura parziale del contenzioso amministrativo fatta dalla Corte di appello, il cui esito – si è sostenuto – appariva incerto.

Al di là delle previsioni (e del profilo inerente alla dedotta illegittimità dell'autorizzazione rilasciata all'Aversana Petroli, all'esito dell'istanza proposta dall'AGIP, il cui rilievo rispetto alla ipotesi accusatoria non è stato indicato dal ricorrente), resta il dato certo che il giudice amministrativo, prima in sede cautelare, poi nella fase di merito, accolse le ragioni dell'Aversana Petroli: la seconda decisione – si legge nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – "si fondava essenzialmente sul dato che i due impianti non potevano coesistere perché si trovavano ad una distanza inferiore ai 5.000 mt. così come previsto dalla legge della Regione Campania n. 27/1994 e che l'istanza dell'Agip precedeva in ordine di tempo quella di Gallo Luigi, che comunque era stata rilasciata dal Comune di Villa di Briano in palese violazione delle norme di indirizzo programmatico della Regione".

Con logica motivazione la Corte di appello ha rimarcato che l'esito del contenzioso amministrativo attesta che l'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo era illegittima e che esso fu accompagnato da atti formali (missive,

denunce, ricorsi); lo stesso Gallo – scrisse già il Tribunale – ha escluso di essere mai stato minacciato o intimidito direttamente dagli imputati ovvero per interposta persona al fine di impedirgli l'apertura dell'impianto o di scoraggiarlo dall'intraprendere iniziative giudiziarie.

A fronte di questa ricostruzione, è comprensibile che la Corte di appello non abbia dato rilievo ad altre deposizioni, richiamate dalle parti civili, quale quella del difensore che assistette Gallo nella controversia.

Anche ritenendo che Luigi Letizia, per favorire i Cosentino, in presenza comunque di una situazione illegittima, avesse utilizzato ulteriori pressioni nei confronti dei funzionari comunali di Villa di Briano, è pacifico che gli stessi si recarono presso lo studio dell'avv. Abbamonte, difensore di Luigi Gallo, per predisporre una difesa alle obiezioni della Regione (la circostanza emerge anche dalla citata conversazione ambientale, richiamata sul punto nella sentenza impugnata).

Va in proposito ricordato che, nel reato di concussione, «la costrizione va intesa come costrizione psichica relativa (vis compulsiva), in quanto, mediante la condotta abusiva, si pone la vittima di fronte all'alternativa secca di aderire all'indebita richiesta oppure di subire le conseguenze negative di un suo rifiuto, restringendo così notevolmente, senza tuttavia annullarlo, il potere di autodeterminazione del soggetto privato» e che «il concetto giuridico di minaccia, pertanto, deve essere circoscritto all'annuncio da parte dell'agente di un male o danno ingiusto, vale a dire di un sopruso, di un illecito che abbia idoneità ad incutere timore, paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l'integrità del benessere psichico e la libertà di autodeterminazione» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474).

Nel caso di specie, poi, la vittima della concussione sarebbe stato un altro pubblico ufficiale, costretto ad adottare un atto amministrativo.

Inoltre – ha argomentato la Corte di appello con motivazione logica e adeguata – poco dopo vi furono due avvenimenti che ebbero una efficacia determinante nella scelta di Mario Tornincasa di sospendere l'autorizzazione rilasciata a Luigi Gallo.

In data 8 febbraio 2002, su ordine del Pubblico Ministero, attivatosi a seguito di un esposto presentato dai Cosentino, i Carabinieri acquisirono presso il Comune di Villa di Briano tutta la documentazione relativa alla "pratica Gallo" (nella citata conversazione ambientale, riportata nella sentenza di primo grado, Magliulo disse: "e noi così alla fine concludemmo che tutto quello che aveva fatto Abbamonte...inc...dopo sette giorni, ci sequestrarono mezzo ufficio").

Fra detta documentazione vi era anche la nota 235 UT spedita dal Comune di Casal di Principe per avvisare i Comuni vicini che era già stata rilasciata autorizzazione per la medesima superstrada nello stesso senso di marcia all'Agip, poi ceduta all'Aversana Petroli.

In data 11 febbraio 2002 – si legge nella sentenza di primo grado – "l'architetto Tornincasa Mario rispondeva ad una richiesta del Comune di Casal di Principe (n. 49 UT del 30.1.2002) e comunicava di non essere in grado di dare chiarimento in relazione alla nota n. 235 UT del 3.11.1999 dal momento che all'epoca il dirigente dell'ufficio non era lui".

Il Procuratore generale ha sostenuto che lo stesso 11 febbraio, tre giorni dopo l'intervento dei Carabinieri, il funzionario comunale ribadì con forza la propria contrarietà alla sospensione, circostanza che non emerge affatto dalla nota sopra riportata né da alcun altro atto indicato nel ricorso.

Il secondo avvenimento è di pochi giorni successivo: il 14 febbraio 2002 fu notificato al Comune di Villa di Briano il ricorso dell'AGIP, articolato sulla priorità della domanda presentata e sul mancato riscontro della citata nota del Comune di Casal di Principe.

Secondo la Corte territoriale, "vi è il dubbio, più che ragionevole, che l'atto adottato dal Tornincasa [...] palesasse autotutela per l'ente territoriale ed anche per sé stesso, giacché continuare a tenere in vita una autorizzazione così nitidamente illegittima avrebbe potuto esporre anche lo stesso Tornincasa a responsabilità amministrative, contabili e penali".

La motivazione, dunque, è esente dai vizi denunciati dai ricorrenti.

6. Vicenda relativa al reato di **tentata estorsione aggravata in concorso**, contestata al capo **A-ter**) a **Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino, Giovanni Adamiano e Bruno Sorrentino**.

Molte argomentazioni svolte nel ricorso del Procuratore generale sono generiche e non pertinenti rispetto alla specifica vicenda di cui ora si tratta, che in buona parte è stata ricostruita nei medesimi termini da entrambi i giudici di merito, poi pervenuti ad opposte conclusioni, in primo luogo nella valutazione relativa alla credibilità della parte civile Luigi Gallo e all'attendibilità delle sue dichiarazioni, aspetto di un certo rilievo, non risultato però determinante nella decisione assolutoria, fondata su una complessiva ed ampia lettura delle risultanze probatorie.

La diversità di valutazioni dei giudici di merito discende anche dalla considerazione dei motivi per i quali, dopo il blocco dell'autorizzazione rilasciatagli dal Comune di Villa di Briano per l'apertura dell'impianto di

distribuzione di carburante, Luigi Gallo si trovava – come ha scritto il Tribunale – in uno “stato di prostrazione economica”.

Secondo il primo giudice, “il disastro economico in cui era sprofondata Gallo” era dipeso dalla condotta illecita dei fratelli Cosentino, tenuta in occasione della vicenda di cui si è in precedenza trattato, risalente agli anni 2001 e 2002.

Si è visto, però, che lo stesso Tribunale ha escluso l’estorsione e che la Corte di appello, con decisione immune da vizi, ha ritenuto insussistente anche la concussione.

E’ comunque pacifico che non fu il fallimento della trattativa fra Luigi Gallo e Giovanni Cosentino, avviata nel 2009, a determinare il “tracollo economico” del primo – come invece contestato nel capo d’imputazione –, ma che esso si era verificato negli anni precedenti, anche per la mancata apertura del nuovo impianto per la revoca dell’autorizzazione, la cui illegittimità era stata accertata dal giudice amministrativo.

Nonostante avesse incassato il compenso di 200.000 euro (“non dovuto”, secondo la Corte) per la cessione dell’impianto precedentemente gestito nel territorio comunale, mantenendo poi l’esercizio del bar annesso (senza averne “alcun diritto”, ha scritto il giudice di appello), Luigi Gallo aveva una pesante situazione debitoria: i crediti più rilevanti erano quelli vantati dalla Q8 per il finanziamento ricevuto in funzione della messa in esercizio del nuovo impianto (180.000 euro) e da Michele Patrizio Sagliocchi (140.000 euro), a fronte dei quali gli unici immobili che egli poteva offrire in garanzia erano costituiti dalla dimora di abitazione e dal suolo, già ipotecato per l’intero valore, destinato ad accogliere l’area di servizio.

Dopo l’entrata in vigore della cosiddetta legge Bersani (di liberalizzazione dal contingentamento nel settore delle autorizzazioni all’apertura di impianti di distribuzione), la parte civile chiese alla Q8 un ulteriore finanziamento, per completare i lavori di realizzazione dell’area di servizio, prima per 100.000 euro e poi per 200.000 euro; la compagnia rifiutò il richiesto finanziamento allo scoperto e invitò Luigi Gallo a rivolgersi ad un “retista” di quell’area territoriale.

Si tratta di dati incontrovertibili, al pari di quello assai rilevante, inerente alla scelta del “retista”, come ricostruita già nella sentenza del Tribunale sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento da Gallo.

La sentenza di primo grado ha sintetizzato quanto riferito in proposito dalla stessa parte civile, che ha dichiarato “di non avere avuto alcun contatto con gli imputati dall’anno 2002 fino all’anno 2008 quando,

con la liberalizzazione dell'attività, aveva ottenuto una nuova autorizzazione ma non era in grado di mettere in esercizio l'impianto in quanto non aveva il denaro indispensabile per completare i lavori e riparare i danni causati dal tempo e nei suoi confronti pendevano alcune procedure esecutive".

Successivamente, "Adamiano aveva ribadito che non era possibile accordare un ulteriore anticipo in quanto la dirigenza non aveva più fiducia e che per concludere positivamente l'operazione era necessario l'affiancamento da parte di un retista. Nell'occasione Adamiano gli aveva fatto presente che doveva trovare un accordo o con la Gaffoil, o con Ammaturo, oppure con l'Aversana Petroli di Giovanni Cosentino. Nell'occasione era stato egli stesso a far presente agli imputati che avrebbe trovato un accordo con Cosentino Giovanni, con cui già aveva aperto un discorso" (pag. 205).

Fu Gallo, dunque, a scegliere Giovanni Cosentino, risultando smentita l'asserzione del Procuratore generale, secondo la quale i due funzionari della compagnia petrolifera imposero alla parte civile lo stesso imputato quale partner commerciale.

Con motivazione priva di illogicità, la Corte territoriale ha escluso che nel corso della trattativa avviata da Gallo, anche volendo dar credito alle frasi intimidatorie che questi avrebbe ricevuto, Giovanni Cosentino avesse compiuto atti idonei a costringere la parte civile a stipulare l'accordo e soprattutto che gli stessi fossero orientati alla ipotizzata spoliazione.

A fronte della imponente situazione debitoria e dei costi per i nuovi lavori da realizzare, risulta comprensibile - secondo la Corte - che con l'apertura del distributore Luigi Gallo avrebbe dovuto mantenere un ruolo subordinato al retista, potendo comunque esercitare l'attività di gestore con un utile assicurato.

La sentenza impugnata ha anche considerato i preventivi dei costi per i lavori che, secondo quanto sostenuto dalla parte civile, costituivano un riscontro al contestato tentativo di acquistare a prezzo vile l'area di servizio: "la prova offerta dai preventivi vacilla nella indicazione documentale delle date, e neppure appare dimostrativa di alcuna vessazione, giacché si sarebbe dovuto dimostrare, attraverso una stima, che i due preventivi indicavano i medesimi lavori da effettuare nello stesso tempo, con gli stessi materiali".

Il ricorso del Procuratore generale non si è confrontato con detti rilievi ed ha più volte richiamato la contiguità della famiglia Cosentino al clan dei casalesi e soprattutto i rapporti di Nicola Cosentino con vari

esponenti dello stesso clan, senza tuttavia dedurre l'incidenza specifica che detti rapporti avrebbero avuto nella vicenda in esame: la sentenza impugnata, non censurata sul punto dai ricorrenti, ha evidenziato che, nel corso della lunga trattativa fra Giovanni Cosentino e Luigi Gallo, l'ex sottosegretario intervenne per pochi minuti ad un incontro svoltosi nell'estate del 2009, cui erano presenti la parte civile ed i due funzionari della Q8, e si limitò a discutere di altre questioni con Adamiano, prive di connotati illeciti, come emerso dalle testimonianze assunte e dai documenti prodotti, dopo che Gallo aveva ipotizzato che il colloquio avesse riguardato anche la situazione lavorativa di uno dei figli del funzionario.

L'argomentazione della Corte di appello riguardante il divieto del patto commissorio, di per sé incompatibile con l'ipotizzato intento di spoliazione, è stata dal Procuratore generale contestata ipotizzando un "verosimile ricorso a soggetti di fiducia che avrebbero potuto aggiudicarsi l'impianto all'asta accollandosi i debiti di Gallo divenendo a loro volta retisti dei Cosentino": tuttavia, un soggetto terzo sarebbe stato eventualmente gestore dell'impianto e non "retista dei Cosentino"; inoltre l'ipotesi, estranea anche alla ricostruzione del Tribunale, non risulta suffragata da concreti elementi, tale non essendo quello richiamato dal ricorrente, non sovrapponibile od assimilabile alla vicenda di cui si tratta.

La Corte non ha neppure omesso di valutare la conversazione ambientale tra Gallo e Reccia, richiamata dal Procuratore generale, ma non ha attribuito alla stessa un valore significativo, considerato che si trattava di uno sfogo durante il quale la parte civile espresse il proprio punto di vista in ordine alle ragioni dei contrasti con i fratelli Cosentino, legati alla trattativa commerciale, della quale Gallo diede atto, pur evocando l'arroganza ad un certo punto mostrata da Giovanni Cosentino e la ritenuta "cattiveria" dei fratelli.

La stessa conversazione è stata richiamata nella sentenza impugnata laddove Gallo raccontò a Reccia di avere minacciato Zippo con una pistola per conoscere fatti relativi all'amministrazione del Comune di Villa di Briano.

La Corte territoriale ha indicato altre numerose circostanze alla luce delle quali ha espresso un giudizio di inattendibilità della parte civile, fra cui la infedeltà rispetto ai patti di esclusiva stretti con l'azienda petrolifera; la cessione dell'impianto con l'incasso di una rilevante somma non dovuta; la paternità di un anonimo dal quale sarebbero nate le indagini per la vicenda in questione, desumibile dalla coincidenza fra il contenuto dello stesso e



quello di una conversazione telefonica intercettata; le iniziali bugie o contraddizioni nelle dichiarazioni inizialmente rese in dibattimento.

Di queste ultime, peraltro, aveva dato atto lo stesso Tribunale: "la persona offesa in dibattimento, oramai consapevole della difformità tra le sue dichiarazioni e quelle di Zippo Raffaele, in un primo momento ha riferito che si trattava di differenti episodi narrati da Zippo, ammettendo poi in sede di controesame del difensore di Cosentino Nicola che l'effettivo contenuto della sua informazione era quello riferito in sede di indagine, in cui aveva narrato di una convocazione di Zippo a casa Cosentino [...].

Analogo contegno Gallo ha tenuto in relazione ai prestiti contratti con Sagliocchi, da subito ammessi, poi negati pensando che fossero un dato che pesava negativamente sulla sua attendibilità, quindi nuovamente ammessi in sede di controesame del difensore di Sagliocchi".

Lo stesso Tribunale, poi, aveva evidenziato che "la tendenza di Gallo alla ricerca di protezione ed al compromesso si apprezza anche con riferimento ai suoi rapporti con esponenti della criminalità organizzata", osservando, a proposito della vicenda relativa al rilascio della licenza illegittima, che "la dimostrazione che Gallo Luigi potesse contare su appoggi e favoritismi all'interno del Comune di Villa di Briano, e di fatto ne abbia goduto, è senz'altro sintomatica di personalità disposta a scendere a compromessi a fini di profitto personale".

Il Tribunale aveva anche richiamato le dichiarazioni del collaboratore Francesco Della Corte ("Gallo non è uno sprovveduto. Anche da un punto di vista criminale ha buoni legami con Papa Giuseppe capo zona di Sparanise per cui in qualche modo era uno che si sentiva forte"), riscontrate da quelle dei fratelli Vargas.

La Corte di appello, poi, ha anche valutato la deposizione del collaboratore di giustizia Attilio Pellegrino, amico d'infanzia di Gallo, al quale quest'ultimo si rivolse per ottenere una dilazione nei pagamenti delle somme pretese dai fratelli Zagaria, circostanza taciuta dalla parte civile ed emersa solo a seguito dell'esame del collaboratore in dibattimento.

E' privo di fondamento, dunque, il motivo con il quale il Procuratore generale ha contestato la valutazione d'inattendibilità di Luigi Gallo, espressa dalla Corte, in quanto basata "su dati non perspicuamente evincibili dagli atti", sì da rendere illogica ed incoerente la motivazione.

Nella valutazione del giudice di secondo grado non è ravvisabile la violazione del principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice può basare il proprio convincimento sulla deposizione della persona offesa dal reato, dovendo però effettuare

un riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa attraverso la conferma del restante materiale probatorio (anche se non a mezzo dei riscontri esterni previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), ed accertando così con rigore, specie se si è costituita parte civile, l'intrinseca coerenza logica della sua testimonianza, unitamente all'assenza di elementi che inducano a dubitare dell'obiettività del dichiarante; pertanto, la verifica della credibilità soggettiva della parte civile e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto deve essere più penetrante rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni (cfr., *ex plurimis*, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; da ultimo v. Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non ricorre nel caso di specie, prescindendo dai vantaggi evidenziati dalla Corte di appello, conseguenti all'esercizio da parte di Luigi Gallo dei propri diritti in sede processuale.

Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi delle parti civili, non risulta che il giudice di appello abbia applicato il criterio previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Luigi Gallo.

Come detto, la pronuncia assolutoria è fondata non solo e non tanto sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della stessa parte civile in ordine alle minacce ricevute (l'imputazione riporta un'unica frase in ipotesi proferita da Giovanni Cosentino durante la trattativa: "la Q8 sono io"), ma anche e soprattutto sulla genesi e sulla ricostruzione della trattativa, avviata da Luigi Gallo, nonché su dati obiettivi costituiti dalla sua pregressa situazione debitoria, dall'interesse (non proprio o dei Cosentino) in concreto perseguito dai funzionari della compagnia petrolifera, dal rischio insito nell'operazione proposta al "retista", dalla non ipotizzabile percorribilità di un intento di "spoliazione" dell'impianto che Gallo avrebbe voluto aprire a condizioni giudicate non accettabili dalla controparte.

L'opera di demolizione dell'iniziale imputazione era già stata avviata dal Tribunale, che aveva riconosciuto responsabili gli imputati di tentata estorsione, sulla base della sola parte finale delle condotte contestate al capo A), rubricato come estorsione consumata.

La motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata esclusa la sussistenza anche del tentativo di estorsione in concorso, è immune dalle violazioni di legge e dai vizi motivazionali denunciati nei ricorsi del Procuratore generale e delle due parti civili; questi ultimi, riguardanti i capi B) e A-A *ter*), sono stati proposti con motivi in larga parte generici ed assertivi ovvero – come visto – inidonei a disarticolare le argomentazioni della Corte territoriale.

7. Il motivo del ricorso del Procuratore generale sull'assoluzione per il reato ex **art. 513 bis cod. pen.**, contestato agli stessi imputati al capo **A-bis**), è inammissibile per la estrema genericità.

In ogni caso, è evidente come la pronuncia assolutoria sia stata la conseguenza della ritenuta insussistenza, in fatto, del reato di tentata estorsione, circostanza evidenziata dalla Corte territoriale, in premessa, nell'esame del relativo capo d'imputazione.

8. Vicenda relativa al reato di **estorsione consumata in concorso**, contestato al **capo C)** a **Michele Patrizio Sagliocchi**, assolto già in primo grado per una tentata estorsione (*sub D*), sempre in danno di Luigi Gallo.

I vizi denunciati dal Procuratore generale sul punto (omessa motivazione e travisamento della prova) sono insussistenti.

La Corte territoriale ha esaminato ciascuno dei punti riproposti dal ricorrente, a partire dalla genesi della notizia di reato, riguardante l'estorsione patita da Gallo ad opera dei fratelli Zagaria, condannati in via definitiva in sede di giudizio abbreviato.

La sentenza impugnata ha dato atto che detta notizia emerse dal contenuto della conversazione ambientale tra Gallo e Reccia, in precedenza richiamata, escludendo tuttavia che la circostanza potesse deporre in favore dell'attendibilità del narrato della parte civile anche in ordine al ruolo avuto nella vicenda da Sagliocchi: nei confronti di quest'ultimo Gallo era debitore per importi rilevanti, avendo per tale ragione subito procedure esecutive dal creditore, protrattesi per molti anni, abbandonate nel corso del processo a seguito di una transazione fra le parti.

La Corte ha evidenziato che solo a seguito di contestazioni Gallo, in dibattimento, ammise che Sagliocchi aveva già versato 107 milioni di lire all'ANAS per il "disciplinare" prodromico all'inizio dei lavori e che la stessa parte civile tacque in ordine alla richiesta fatta ad Attilio Pellegrino affinché questi intervenisse per ottenere una dilazione nei pagamenti delle somme pretese dai fratelli Zagaria ("Gallo non avrà esitazioni a rivolgersi ad

esponenti attivi del clan egemone sul territorio per contrattare su una richiesta estorsiva”), circostanza emersa solo a seguito dell’esame del collaboratore in dibattimento.

Nella sentenza impugnata, tuttavia, la valutazione in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Luigi Gallo a carico di Sagliocchi è fondata soprattutto sul contenuto di quelle rese dal citato collaboratore di giustizia, secondo il quale Gallo gli chiese di intercedere con Antonio e Pasquale Zagaria, il cui intervento, però, gli era stato imposto – gli disse l’amico – non già da Sagliocchi ma dai fratelli Lanza.

Sul punto il ricorrente ha affermato che la sentenza ha citato un frammento delle dichiarazioni rese da Andrea Pellegrino, richiamando la decisione del Tribunale, la quale, tuttavia, sul punto, era stata generica (si legge nella sentenza di primo grado che il collaboratore aveva reso “dichiarazioni tra loro contrastanti in quanto ha attribuito ora a Sagliocchi ora ai fratelli Lanza l’iniziativa di far intervenire l’impresa Zagaria” e che comunque, secondo lo stesso Pellegrino, l’imputato “aveva avuto un ruolo nella vicenda”).

Con detta motivazione la Corte territoriale si è espressamente confrontata, esaminando evidentemente l’integrale verbale delle dichiarazioni rese da Pellegrino, richiamato nell’atto di appello proposto nell’interesse di Sagliocchi, nuovamente citato nella memoria difensiva, dal quale risulta che in dibattimento, anche a seguito di contestazioni, il collaboratore fu perentorio nell’attribuire ai fratelli Lanza l’imposizione degli Zagaria, secondo quanto riferitogli da Gallo.

In questo quadro, il motivo del ricorso proposto dal Procuratore generale per travisamento della prova è estremamente generico (la decisione sarebbe viziata “perché omette di motivare sul dato, esistente agli atti, delle contrastanti dichiarazioni del Pellegrino Attilio, come, invece, avrebbe dovuto fare, e si limita a citare solo un frammento, peraltro anche parziale, delle dichiarazioni rese all’udienza del 10.2.2017”) e comunque inammissibile per la mancata allegazione od integrale trascrizione dell’atto, presupposto necessario – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in precedenza richiamata – affinché il vizio sia esaminato.

Il ricorso, poi, ha omesso del tutto di confrontarsi con l’altra argomentazione (*sub* 2) posta a fondamento della sentenza di assoluzione, secondo la quale il fatto, in ogni caso, “difetterebbe di tipicità”, in quanto, “se tutto l’onere finanziario (edilizia e servizi) doveva gravare su Sagliocchi, compreso quanto dovuto agli Zagaria per il movimento terra,

non si vede come il vantaggio estorsivo ed il corrispondente reciproco danno potessero gravare rispettivamente su Sagliocchi e Gallo”:

L'imputato, dunque, sarebbe stato "del tutto estraneo alla fase patrimoniale" della estorsione commessa dai fratelli Zagaria.

9. Il motivo del ricorso del Procuratore generale sulla confisca presuppone che le società Aversana Petroli e I.P. Service fossero state utilizzate per il "lavaggio dei proventi di attività illecite riconducibili al clan dei casalesi, almeno fino all'anno 2010", ipotesi che non ha trovato riscontro nel processo.

Trattasi, in sostanza, di un motivo superato dal rigetto di quelli inerenti all'assoluzione di Giovanni Cosentino per il reato di riciclaggio, al pari, evidentemente, di quelli riguardanti la sussistenza delle aggravanti ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416 *bis*.1 cod. pen.), in ragione della ritenuta insussistenza di tutti i delitti per i quali le stesse erano state contestate.

10. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le parti civili vanno condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti Cantile Rachele Livia e Gallo Luigi al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4/6/2019.